

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	162
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso la relatrice, onorevole Incerti, ha introdotto la discussione.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri è stata inviata a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice.

Prega, quindi, la relatrice, di illustrare la sua proposta di parere.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame anche tenuto conto che i profili di competenza della Commissione agricoltura sono limitati.

Più in generale, ricorda il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, composto di 36 articoli raccolti in 9 capi: è stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che pone come traguardo l'entrata in vigore del provvedimento e dei relativi decreti di attuazione per la fine del 2022.

Ricorda altresì, che sul piano dei contenuti il disegno annuale sulla concorrenza è stato indicato nel PNNR come provvedimento essenziale per rivedere in via con-

tinuativa lo stato della legislazione al fine di verificare la presenza di vincoli normativi e amministrativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati e per garantire la tutela dei consumatori.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo,
approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, composto di 36 articoli raccolti in 9 capi: è stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che pone come traguardo l'entrata in vigore del provvedimento e dei relativi decreti di attuazione per la fine del 2022;

il PNRR considera la tutela e la promozione della concorrenza come fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica, nonché una maggiore giustizia sociale;

nel PNRR il Governo ha assunto l'impegno di approvare la legge sulla concorrenza con cadenza annuale, essendo tale legge *«essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico»*;

come rammenta la relazione illustrativa, l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nel declinare la finalità della legge annuale per il mercato e la concorrenza, specifica come la stessa sia adottata al fine *«di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori»*;

la relazione illustrativa rammenta altresì che la tutela e la promozione della

concorrenza trovano il loro presidio nei Trattati europei e nella Commissione europea come autorità antitrust e, a livello nazionale, nella legge generale per la tutela della concorrenza e del mercato del 1990 (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato («AGCM») chiamata ad attuarla;

rilevato che:

il Capo I, composto dal solo articolo 1, richiamando l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;

il Capo II (articoli da 2 a 7) del disegno di legge reca disposizioni per la rimozione di barriere all'entrata nei mercati e in materia di regimi concessori, mentre il Capo IV (articoli 13-15) introduce norme relative alle norme in materia di concorrenza, energia e sostenibilità ambientale;

rilevato altresì che:

il Capo VII (articoli 27-31) reca norme finalizzate alla rimozione degli oneri per le imprese e a garantire parità di trattamento tra gli operatori;

in particolare, l'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante elimina-

zione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari;

l'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati;

l'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre l'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.